



TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2016 promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. SAMBUCO GIOIA e dell'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED] presso il difensore avv. SAMBUCO GIOIA

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. SAMBUCO GIOIA e dell'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED] presso il difensore avv. SAMBUCO GIOIA

ATTORE/I

contro

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED] presso il difensore avv. [REDACTED]

CONVENUTO/I

Il Giudice, a scioglimento della riserva di cui all'udienza del giorno 2 marzo 2017, letti gli atti e i documenti di causa, rilevato che ricorrono i gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c. relativi anche all'ammontare della pretesa creditoria della Banca; rilevata, altresì, la mancata costituzione nel giudizio di cognizione della [REDACTED] che non ha contestato, dunque, la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, sospende la detta efficacia esecutiva del titolo azionato.

Concede i termini ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. a decorrere dall'1.9.17 e rinvia all'udienza del giorno 13.12.17 ore 9,30.

Si comunichi.

Viterbo, 23 marzo 2017

Il Giudice
dott. [REDACTED]

